

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

Campodarsego, 18 luglio 2018

**A TUTTI I SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI**

Prot. P – 11/2018

OGGETTO: Aggiornamenti in materia di Amministrazione del Personale

DECRETO DIGNITÀ'

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2018, il Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018 (c.d. **Decreto Dignità**) recante misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, in vigore dal 14 luglio 2018.

Il decreto contiene rilevanti novità per i datori di lavoro in materia di contratti a termine, somministrazione di lavoro e licenziamenti, di seguito analizzati.

Si specifica che il Decreto Legge verrà successivamente convertito in Legge, con possibilità di introdurre modifiche al testo originario già approvato.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO – ART. 1

L'art. 1 del decreto introduce rilevanti modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. Tali disposizioni si applicano:

- ai **contratti** di lavoro a tempo determinato **stipulati dal 14 luglio 2018, data di entrata in vigore** del decreto in esame nonché
- ai **rinnovi** ed alle **proroghe** dei **contratti in corso** alla data di entrata in vigore del decreto.

Apposizione del termine e durata massima

Il Decreto Dignità stabilisce che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata:

- **non superiore a 12 mesi** (anziché gli attuali 36 mesi) in caso di contratto senza causale;
- **non superiore a 24 mesi** solo in presenza di **almeno una** delle seguenti causali:
 - esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, oppure per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
 - esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.

Viene inoltre stabilito che, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato **intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore**, per effetto di una successione di contratti, **non possa superare i 24 mesi** (anziché gli attuali 36 mesi).

Qualora il suddetto **limite di 24 mesi venga superato**, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da **atto scritto**, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

L'atto scritto deve contenere, in caso di rinnovo, l'indicazione delle predette esigenze (temporanee ed oggettive, ovvero connesse ad incrementi temporanei) in base alle quali è stipulato.

In caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo se il termine complessivo eccede i 12 mesi.

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

Rinnovi e proroghe

Il contratto a tempo determinato può essere **rinnovato** solo in presenza di:

- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, oppure per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- esigenze connesse da incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.

Il contratto può essere **prorogato** liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle suddette esigenze.

Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia **inferiore a 24 mesi** (anziché gli attuali 36 mesi), e, comunque, per un **massimo di 4 volte** (anziché le attuali 5) nell'arco di 24 mesi (anziché gli attuali 36 mesi) a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore a 4, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Decadenza e tutele

E' stato stabilito che l'impugnazione del contratto a tempo determinato debba avvenire **entro 180** (anziché 120) **giorni dalla cessazione** del singolo contratto.

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO – ART. 2

Per quanto concerne la somministrazione di lavoro il decreto stabilisce che:

- in caso di **assunzione a tempo determinato** il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è **soggetto alla stessa disciplina del lavoro a tempo determinato**, con esclusione delle disposizioni relative al numero complessivo di contratti a tempo determinato ed ai diritti di precedenza (rispettivamente artt. 23 e 24, D.Lgs n. 81/2015).

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO E INCREMENTO CONTRIBUZIONE CONTRATTO A TERMINE – ART. 3

Indennità di licenziamento

In relazione a quanto previsto come indennità di licenziamento, il decreto legge modifica il disposto normativo di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs n. 23/2015, **incrementando** le **somme** che l'azienda sarà obbligata a riconoscere al **lavoratore in caso di licenziamento illegittimo**.

In particolare, in tutti i casi in cui non sia accertata giudizialmente la totale insussistenza del fatto materiale posto a base del licenziamento ma lo stesso risulti ugualmente illegittimo, il giudice dichiarerà estinto il rapporto di lavoro e condannerà il datore di lavoro che occupa più di 15 dipendenti al pagamento di un importo: "**non inferiore a sei** (anziché le attuali 4) **e non superiore a trentasei** (anziché le attuali 24) **mensilità.**"

Incremento contribuzione contratto a termine

Il Decreto Dignità provvede ad **umentare** gli importi dovuti a titolo di contributo addizionale per le prestazioni di lavoro a termine.

In relazione all'importo previsto dalla disciplina di cui all'art. 2, comma 28, della Legge n. 92/2012, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, lo stesso risulta incrementato di: "0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione."

Per espressa previsione normativa le modifiche sopra descritte non si applicano ai contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

SDC SERVIZI LAVORO S.R.L.